18
sc. fed.

PER LE AUSPICATISSIME NOZZE

DI

PIETRO GEI

CON

GIOVANNA CINI

Digitized by Google

CONSULTO INEDITO

DI

PAOLO SARPI

VENEZIA
TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO EDIT.
1864.

Digitized by Google

ALLO SPOSO.

In questo per voi solenne e lietissimo giorno non possiamo frenare il desiderio vivissimo di esprimervi pubblicamente la nostra gioja. E perchè possiate serbare durevole memoria del nostro proposito, deliberiamo di dare per la prima volta alla luce uno squarcio di storia particolare Veneto-Friulana.

Fra i consulti del celeberrimo Paolo Sarpi servita, non ancora testualmente pubblicati, sono alcuni che riguardano le vertenze intorno al dominio civile ed ecclesiastico sul patriarcato di Aquileja; e ne fa menzione anche Aurelio Bianchi Giovini nel vol. II, pag. 447, della vita del Sarpi. Lugano 1836.

I manoscritti di questi consulti, oltre che trovarsi nell'Archivio generale veneto, trovansi pure in alcune private biblioteche, fra le quali nella copiosissima dell' illustre Cavaliere

Digitized by Google

Emmanuele Antonio Cicogna. Mercè la di lui cortesia abbiamo estratto dal suo codice 2120 num. 4 il presente consulto tutto di pugno dell' insigne Trifon Wrachien consultore di Stato che fu della repubblica veneta.

Aggradite con la egregia Sposa la tenue nostra offerta, accompagnata dal voto Virgiliano:

Fortunati ambo, si quid mea carmina possunt,
Nulla dies umquam memori vos eximet aevo.

Venezia 5 Settembre 1864.

Gli affettuosissimi cugini
ANDREA ZANDONELLA
GIACOMO SCARPIS

Digitized by Google

BREVE ISTRUZIONE
DELLA GIURISDIZIONE TEMPORALE DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA
SOPRA I TRE LUOCHI CONCESSI AL PATRIARCA D'AQUILEJA.

Nelle occorrenze concernenti la Giurisdizione Temporale d'Aquileja quando in Roma vien promossa difficoltà, a nessuna cosa più conviene aver mira che a passarla con parole generali, per non dar ingresso alla Corte Romana d'intromettersi in quel negozio; siccome Ella veramente non ha ragione alcuna di mettervi bocca, nè trattarne, perchè questa non ha origine da una entrata ecclesiastica, nè da un feudo puro e mero secolare.

Tutto il temporale che li Patriarchi hanno posseduto in Friuli l'anno riconosciuto dalli Imperatori in feudo. Si trovavano le concessioni imperiali autentiche; li Patriarchi ricevevano le Investiture: facevano il giuramento feudale: prestavano li servizi: e riconoscevano la superiorità Imperiale nelle appellazioni. — L'ultimo Patriarca possessore di dominio temporale fu Lodovico duca di Tecka, il quale del 1412 fu investito da Sigismondo imperatore e li fece giuramento di fedeltà.

Quel dominio però delli Patriarchi in Friuli non era totale; ma la maggior parte delle Città e terre esercitavano la Giurisdizione Civile e Criminale in prima istanza e possedevano li dazj di che restano ancora le reliquie, essendone alquante che tuttavia godono dazj e giurisdizioni.

Digitized by Google

Vi era il parlamento, il quale regolava anco le cose del Patriarca, e particolarmente quando si trattava d' imposizioni e contribuzioni, in guisa appunto, come si fa in molti Stati possessi dai Vescovi di Germania, dove le terre sono a parte del Governo, e non possono essere gravate più dell' ordinario; e le occorrenze comuni sono deliberate per Dieta.

Dal 1200 sino al 1400 sono successe diverse guerre fra la Serenissima Repubblica e li Patriarchi, le quali sono terminate con paci e convenzioni; e dodici istromenti di pacificazione vi sono, fatti tra ambe le parti in quei doi secoli: nè mai alcun Pontefice Romano si è intromesso, nè in tempi delle differenze, nè quando le parti accordarono, e veramente non avevano azione alcuna d' intromettersi, essendo il Friuli feudo Imperiale come si è detto.

Dopo il 1400 nelle guerre che furono in Friuli, volle il Pontefice intromettersi come mediatore: e mandò il cardinal Ispano, legato per questo effetto: e il Patriarca duca di Tecka ricusò di riceverlo, e lo mandò indietro.

Quella guerra dal canto della Repubblica fu difensiva, eccitatagli da Sigismondo Imperatore e da Lodovico Patriarca nella Marca Trivisana, volendo essi impadronirsi di quella parte, che era legittimamente, e quietamente posseduta dal serenissimo dominio. E piacque alla Maestà Divina che la causa giusta della Repubblica restasse superiore: sicchè le arme venete scacciarono prima l' Imperadore d' Italia: e non volendosi il Patriarca mai acquietare, restò esso ancora scacciato dal Friuli.

Stette quella patria qualche anno senza veder Patriarca alcuno, quantunque ne fossero creati fino doi e tre alla volta.

Digitized by Google

Finalmente per dar forma stabile, del 1445 fu dato il possesso al Patriarca Lodovico cardinale padovano, e con Lui trattato e fatto un istromento del 1445, et assegnatogli per sua entrata, e mensa la Città di Aquileja e le terre di S. Daniel, e S. Vito con 5 mille ducati di entrata, computati in quella li frutti che quelle terre rendono.

È da notare, che quell' istromento fu stabilito e concluso tra lui e la Serenissima Repubblica solamente senza che il Pontefice vi avesse parte alcuna, nè di trattazione, nè di confermazione, sebbene Egli desiderava quella concordia sommamente. Se adunque in quella trattazione, che fu regolazione di tutto l'essere, e avere temporale del Patriarca, non fu giudicato, che il Papa avesse ragione d' intervenire; quanto meno nelle picciole occorrenze quotidiane, che non toccano l' essenziale? e questo punto è importantissimo, ed essenzialissimo in questo negozio.

Solo Papa Gregorio XIII del 1580 tentò di volersi ingerire a sostentare la pretensione del Patriarca Grimani sopra il feudo di Tajedo. Fu sempre sostenuto, che al Pontefice non toccava ingerirsi: e sebbene gli fu dato qualche conto delle ragioni per gratificazione, e durasse più anni il negozio, trattato anche con qualche acerbità; infine la conclusione fu, che morì il Papa; e senza che il successore Sisto V n' avesse parte alcuna, il negozio si terminò col solo Patriarca.

Da quel tempo in qua la Corte Romana ha concetto opinione che non sia reservata alla Repubblica altra superiorità in quelle terre, che sopra li feudi: e ciò nasce dal non aver letto l' istromento, nel quale oltra li feudi sono riservate quattro altre più importanti cose. L'una che le genti abitanti nelli luochi patriarcali siano tenute servir e ubbidir al dominio et alli suoi

offiziali cosi in tempo di guerra, come in qualunque altra occasione per quel che s' aspetta alla custodia, e difesa della patria. La seconda tutto il negozio del sale. La terza, che in quei luochi non possano esser ricevuti contrabbandi. La quarta che la difesa di quelle terre, e luochi contra qualunque sorta d' inimici appartenga al Serenissimo dominio, con le forze del quale debbano essere mantenute. Dal che ne segue, che il Patriarca non vi può introdur dentro, nè munizione da guerra, nè far patti o convenzioni con qualsivoglia: e dall' altra parte il Serenissimo dominio può fortificare quei luoghi, mettervi dentro presidio e ordinar tutte le cose occorrenti per la difesa.

Però sebbene nell'istromento si dice, che sono date quelle terre al Patriarca con mero e misto imperio, e con omnimoda giurisdizione; la eccezione però delle cinque cose sopradette restringe quella universalità, ita che quanto alle altre si estenda, ma in esse cinque il Patriarca non ha nè imperio, nè giurisdizione alcuna; ma tutto resta alla Serenissima Repubblica.

Nè mai dal Senato, o dalli rappresentanti pubblici è stato dato ordine alcuno, o fatta esecuzione alcuna in quelle terre, che non si riduca a quei cinque capi.

E quando ha ovviato o retrattato qualche novità fatta dalli Patriarchi; tutto è stato per aver tentato essi di metter mano nelle cose riservate.

E convien notare, che dal 1445 sino al 1580 la Serenissima Repubblica, e i Luogotenenti della patria hanno cosi in tempo di guerra, come in tempo di pace esercitato quella parte di governo spettante a lei: e più in vita di Lodovico cardinale padoano, che in altro tempo, senza che mai alcuno delli Patriarchi, nè alcun Pontefice Romano abbia mosso parola. Incominciò